

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08140/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Wind Telecomunicazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Consulta, n. 50;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Maggiore, con domicilio fisico eletto presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma, via Tempio di Giove, n. 21;

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- della nota del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione urbana di Roma Capitale prot. QN/2016/0062647 del 12 maggio 2016 con la quale si segnala che, con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Assemblea Capitolina n.

21/2016, è stato approvato un nuovo Regolamento Scavi, invitando tutti gli operatori ad uniformarsi ad essi con particolare riferimento all'art.10;

- della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 21/2016 di approvazione e adozione del *“Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale”*;

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziale ivi incluso, se e per quanto possa occorrere, il Regolamento Cosap di Roma Capitale, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010 e s.m.i., nella parte rinvia ai criteri di corresponsione ivi stabiliti e non prevede che, per le opere ed infrastrutture di telecomunicazioni, debbano applicarsi i criteri speciali fissati dall'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446/1997;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- della comunicazione del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale prot. 243608 del 20 dicembre 2022 avente ad oggetto *“costituzione Polizza fideiussoria, di cui all'art. 3 comma 5 della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 199 del 4 settembre 2020 e ss.mm.ii.”*;

- di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse, per quanto e se possa occorrere: a) la deliberazione della Giunta Capitolina n. 199 del 4 settembre 2020; b) la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 70 del 13 luglio 2021; c) la deliberazione della Giunta Capitolina n. 258 del 14 ottobre 2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo, Wind s.p.a. (di seguito semplicemente “Wind”) – società che, come noto, eroga il servizio di telefonia fissa e mobile attraverso un’infrastruttura trasmissiva di impianti e strutture tecniche presenti su tutto il territorio nazionale – impugna la deliberazione in epigrafe n. 21/2016, di approvazione e adozione del *“Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale”* (c.d. *“Regolamento Scavi”* di seguito, anche semplicemente *“Regolamento”*), sostenendone l’illegittimità per aver Roma Capitale adottato una disciplina per le attività di scavo e manomissione del suolo che - oltre che non previamente partecipata agli operatori - è unica ed omogenea per tutte le tipologie di intervento che riguardino l’erogazione di servizi di rete (acqua, gas, elettricità, illuminazione, telefonia etc.), senza tener conto della circostanza che il settore delle telecomunicazioni (TLC), a differenza di quanto avviene per altri servizi pubblici, è invece sottoposto ad una legislazione speciale contenuta nel *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* di cui al d.lgs. n. 259/2003 (di seguito, anche *“Codice TLC”* o *“CCE”*), che, anche in deroga alla normativa generale dettata *in primis* dal Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), disciplina in maniera esaustiva ogni aspetto della materia:

- i) qualificando le infrastrutture di rete di comunicazione, i lavori e le opere connesse come opere di urbanizzazione primaria nonché, soprattutto, di pubblica utilità (artt. 43 e 51 CCE - già artt. 86 e 90 del testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 207/2021, di recepimento del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche di cui alla direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018);
- ii) declinando i procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni e dei

titoli attraverso la predisposizione dei moduli ed i formulari che gli enti locali devono utilizzare per istruire le pratiche (art. 49 CCE - ex art. 88 del testo anteriore alla riforma del 2021);

iii) indicando le prescrizioni e le prestazioni patrimoniali e reali che la pubblica amministrazione può richiedere agli operatori per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica (art. 54 CCE - ex art. 93 del testo anteriore alla riforma del 2021).

Parte ricorrente chiede, dunque, l'annullamento - per quanto di interesse - di una serie di disposizioni contenute in tale Regolamento (adottato in sostituzione del precedente di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 23 novembre 2009), ritenute illegittime nella parte in cui dettano per il settore delle TLC una serie di regole, amministrative e tecniche, per le attività di scavo e manomissione del suolo nel territorio comunale difformi dallo schema fissato a monte dal legislatore nazionale nel Codice TLC.

In particolare, contesta Wind:

I. l'art. 10, nella parte in cui, nel declinare alcune regole sul posizionamento dei servizi di rete nel sottosuolo, obbliga l'operatore a utilizzare strutture polifunzionali o cavidotti esistenti, prevedendo per quelle di proprietà comunale il versamento di corrispettivi stabiliti ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267/2000, T.U.E.L. (commi 6 e 7);

II. gli artt. 3, 5, 6 e 12, nella parte in cui dettano, per il settore delle TLC, un *iter* procedimentale per il rilascio dell'autorizzazione allo scavo e la concessione temporanea di suolo pubblico del tutto diverso rispetto a quello fissato all'art. 49 CCE (ex art. 88).

III. gli artt. 3, 5, 6, comma 3, e 12, nella parte in cui - anche nel settore delle TLC - subordinano il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni ad una programmazione e pianificazione triennale dei relativi interventi approvata dalla stessa amministrazione comunale, in palese contrasto con la normativa speciale dettata dagli artt. 43 e 49 CCE (ex artt. 86 e 88);

IV. gli artt. 7, 11 e 13, nella parte in cui subordinano il rilascio dei titoli abilitativi per l'effettuazione degli interventi di scavo e posa delle infrastrutture di TLC all'assolvimento di una serie di prestazioni (versamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo nonché del deposito cauzionale di cui all'art. 27, comma 9, del Codice della strada) per violazione dell'art. 54 CCE (ex art. 93), come interpretato dall'art. 12 del d.lgs. n. 33/2016 *“nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”*, ovvero al pagamento del Cosap - Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (oggi Canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico – OSP) o in alternativa della Tosap -Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, con esclusione di ulteriori oneri e canoni anche se previsti dalla legge. Contestava, poi, Wind, quanto all'obbligo di versamento del Cosap, il richiamo dei parametri fissati in merito dal relativo regolamento comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010 e s.m.i., reclamando l'applicazione del regime agevolativo e forfettario allora previsto, per la quantificazione di tale canone, dall'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446/1997;

V. l'art. 8, nella parte in cui prescrive determinati orari giornalieri di esecuzione dei lavori nonché la loro sospensione nel periodo natalizio e pasquale;

VI. gli artt. 15, 16 e 17, nella parte in cui, nel disciplinare il procedimento per l'autorizzazione al posizionamento degli armadi stradali e dei manufatti interrati che ospitano apparecchiature tecnologiche delle reti nonché l'apertura dei chiusini, prevede che essi possano essere assentiti solo se la loro installazione è stata previamente pianificata con l'amministrazione comunale, nonché nella parte in cui impone prestazioni e prescrizioni ulteriori rispetto a quelle contemplate dal Codice TLC, rientrando anche tali infrastrutture a tutti gli effetti tra quella serie di manufatti ai quali si applica il Codice TLC;

VII. l'art. 18, comma 7, di sgravio di qualsiasi responsabilità dell'amministrazione

comunale per i danni accorsi alle canalizzazioni ed infrastrutture degli operatori di TLC per effetto di danneggiamenti e cedimenti del sottosuolo di sua proprietà o per l'esecuzione di lavori stradali, per violazione dei principi generali in tema di risarcimento danni e responsabilità da fatto illecito.

2. Roma Capitale si costituiva in giudizio, sostenendo la legittimità delle contestate previsioni regolamentari nonché dei successivi atti applicativi anch'essi avversati.

3. La società ricorrente con successivo ricorso per motivi aggiunti impugna, poi, la comunicazione del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale del 20 dicembre 2022, con cui si chiede agli operatori di TLC di costituire il deposito cauzionale di cui al citato art. 7 del Regolamento tramite polizza fideiussoria avente validità annuale, adempimento ivi espressamente prescritto quale *“condizione per il rilascio delle autorizzazioni allo scavo da parte dei Municipi”*.

Contesta, altresì, la società le presupposte deliberazioni della Giunta Capitolina n. 199/2020, di *“Approvazione dei capitoli 2 e 3 costituenti l'integrazione del Disciplinare Tecnico, nonché ... dello Schema di Convenzione di cui all'art. 6, comma 6”* del Regolamento Scavi, da siglare contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, e n. 258/2021 di *“modifica”* della precedente, per violazione degli artt. 49 e 54 CCE (ex 88 e 93), nella parte in cui Roma Capitale, mediante tali atti, impone agli operatori di TLC l'accettazione delle prescrizioni regolamentari *contra ius*.

4. Con ulteriore memoria, Wind insisteva per l'accoglimento delle doglianze proposte e per l'annullamento - *in parte qua* e per quanto di interesse - dell'avversato Regolamento Scavi nonché delle discendenti previsioni contenute nello Schema di convenzione unico approvato dalla Giunta Capitolina e nell'ultima comunicazione attuativa, in cui è reiterato, anche per l'autorizzazione agli interventi di scavo e posa delle infrastrutture di TLC, l'obbligo di sottoscrizione dello Schema di convenzione e di versamento del deposito cauzionale.

5. Roma Capitale replicava, ribadendo la legittimità dell'avversato Regolamento e

dei successi contestati atti applicativi anche per quel che riguarda gli interventi afferenti al settore delle TLC.

6. All'udienza pubblica del 28 giugno 2023, veniva resa nota l'adozione della sopravvenuta deliberazione della Giunta Capitolina n. 209 dell'8 giugno 2023 di *“Approvazione dello schema di convenzione per le società operanti ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. n. 259 del 2003 come modificato dal D.Lgs. n. 207 del 2021)”* – che, espressamente, *“prevede ... l'esclusione dell'obbligo di versamento del deposito cauzionale nei confronti degli operatori di TLC e, contestualmente, ... adotta ... uno specifico Schema di convenzione per gli operatori di questo settore, che seppur epurato delle parti relative al versamento del deposito cauzionale, mantenga inalterati gli obblighi prestazionali e la definizione delle penalità per le singole fattispecie di violazione, così come già stabiliti nello schema di convenzione allegato alla D.G.C. n. 199/2020 e successivamente modificato con D.G.C. n. 258/2021, compatibilmente con le previsioni di cui all'art. 6, comma 6 del Regolamento Scavi e con la normativa speciale di settore e con la normativa nazionale che in ogni caso obbliga tutti gli operatori a riconsegnare in buono stato il territorio pubblico o di uso pubblico oggetto dei lavori”*.

La difesa di parte ricorrente insisteva, comunque, per l'accoglimento delle censure proposte. La causa veniva, quindi, trattenuta per la decisione.

7. Oggetto della presente controversia è, come accennato, il Regolamento Scavi di Roma Capitale di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 21/2016, sostanzialmente censurato da Wind sotto il profilo della violazione degli artt. 43, 49, 51 e 54 CCE (ex artt. 86, 88, 90 e 93), per aver dettato l'amministrazione comunale resistente una disciplina unica per tutti i servizi che utilizzano infrastrutture di rete nel sottosuolo - ivi incluso quello di telefonia fissa e mobile, di esclusivo interesse della ricorrente - senza tener conto della specificità del settore delle TLC e, segnatamente, dell'essere i relativi

interventi sottoposti ad una disciplina di settore – peraltro di recepimento di norme europee vincolanti per gli Stati membri - ispirata alla massima semplificazione e valevole sull'intero territorio nazionale, senza poter essere arbitrariamente derogata a livello locale.

Ebbene, sostiene la ricorrente che Roma Capitale, non tenendo conto delle peculiarità tecniche e normative che caratterizzano le attività concernenti l'implementazione e la manutenzione della rete pubblica di TLC, si sia dotata di un Regolamento che sarebbe *in parte qua* illegittimo oltre che materialmente inattuabile.

8. Ciò posto, ben si comprende come appaia, innanzi tutto, ingiustificata la preoccupazione manifestata dalla difesa capitolina in atti circa le possibili implicazioni negative derivanti dall'accoglimento del gravame sugli altri servizi pubblici a rete.

L'annullamento del Regolamento è, infatti, invocato da Wind nei limiti dell'interesse dedotto in giudizio e, dunque, nei limiti delle sole disposizioni elencate in atti nonché contestate soltanto nella parte in cui si pongono in contrasto con il Codice TLC, con la conseguenza che l'accoglimento del presente gravame non potrà che essere riferito ai soli interventi di manomissione del suolo e del sottosuolo per la posa delle infrastrutture di TLC, senza in alcun modo incidere sulla regolare esecuzione degli interventi afferenti agli altri servizi pubblici ricadenti nell'ambito di applicazione del Regolamento, invero estranei al presente giudizio.

Dall'accoglimento del ricorso non discenderebbe, quindi, l'integrale caducazione del Regolamento, che resterebbe, infatti, valido e vincolante per i gestori degli altri servizi a rete (a titolo esemplificativo, il gas, l'idrico, il fognario e l'illuminazione), atteso che le disposizioni impugnate verrebbero annullate nella sola parte in cui esse violano le regole, le prescrizioni e i divieti specificamente stabiliti dal d.lgs. n. 259/2003 per gli interventi riguardanti il settore delle telecomunicazioni, plesso normativo, recentemente riordinato con il d.lgs. n. 207/2021, a seguito del

recepimento del Codice europeo delle TLC di cui alla direttiva UE n. 1972/18, che ha ribadito e specificato principi già affermati nel previgente sistema.

9. Chiarito, dunque, il perimetro del presente giudizio, il gravame proposto da Wind è fondato, seppur nei limiti e con le precisazioni che seguono.

10. In linea generale, occorre premettere come il Codice TLC esprime un particolare *favor* per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. La normativa prevede che *“Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica...sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia”*.

In termini procedurali, il Codice prevede *iter* semplificati per tali tipologie di impianti, nel senso che *“Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”*.

Il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, ivi disciplinato, costituisce, poi, un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie e non solo, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2021, n. 3019, 22 gennaio 2021, n. 666 e 21 gennaio 2020, n. 506).

Il carattere preminente della normativa, nei rilevati termini di accelerazione e semplificazione, è confermato dal testo della stessa, laddove si consente agli enti locali di dettare regole diverse ma unicamente i termini di ulteriore accelerazione.

Ne discende come, in tema di installazione di impianti di telefonia e di

telecomunicazioni, i Comuni non possono introdurre nei loro regolamenti o nei loro atti di pianificazione limitazioni di ordine generale all'installazione degli impianti medesimi, posto che tali restrizioni generalizzate si porrebbero in contrasto con la richiamata normativa di rango primario ed al sotteso interesse pubblico alla diffusione ed alla capillarità del relativo servizio (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II - 9/9/2022 n. 1984).

Ciò, per quel che qui interessa, trova definitiva conferma nella norma di coordinamento contenuta all'art. 231, comma 3, del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), in cui è previsto che le disposizioni sull'occupazione e utilizzo del suolo e sottosuolo stradale non si applicano alle TLC, per le quali occorre fare riferimento unicamente alle disposizioni contenute agli artt. 43 e ss. CCE (ex artt. 86 e ss.).

11. Ciò posto, il Collegio conviene con la difesa di parte ricorrente, nel ritenere che il vizio di fondo dell'impugnato Regolamento Scavi di Roma Capitale risiede nell'aver Roma Capitale trattato, accumulato e normato tutte le tipologie di intervento che comportino delle attività di scavo, manomissione e ripristino del suolo, senza considerare che i servizi di comunicazione elettronica, a differenza di quanto avviene per altri servizi pubblici di rete, come detto, soggiacciono ad una normativa speciale di settore contenuta nel CCE di cui al d.lgs. n. 259/2003, che ne impone un esame distinto rispetto al resto degli scavi o, quantomeno, l'inserimento di talune clausole di riserva.

Tale vizio di impostazione ha, dunque, determinato l'inserimento nel contestato Regolamento Scavi, nel Disciplinare tecnico allegato e nei provvedimenti applicativi che sono susseguiti (lo Schema di convenzione e la successiva comunicazione attuativa) di una disciplina per le comunicazioni elettroniche contraria alle regole e prescrizioni fissate dal Codice TLC, atteso che sostanzialmente le contestate previsioni:

- limitano il rilascio di autorizzazioni agli scavi e alla posa delle reti solo agli interventi che siano stati previamente contemplati nella programmazione triennale;
- addossano indebitamente sempre e comunque agli operatori di TLC, a prescindere

dalla loro effettiva responsabilità, i costi e le spese di spostamento delle reti anche quando si tratta di consentire ad altri gestori di pubblici servizi presenti in profondità di intervenire sulle proprie infrastrutture, contrariamente a quanto espressamente previsto all'art. 54 CCE (ex art. 93);

- impongono agli operatori di TLC prestazioni patrimoniali, reali e finanziarie nonché oneri ulteriori rispetto a quelli tassativamente elencati dal Codice TLC, contrari a quanto stabilito all'art. 54 CCE (ex art. 93), come interpretato dall'art. 12 del d.lgs. n. 33/2016;

- dettano un *iter* autorizzatorio difforme da quello tassativamente declinato all'art. 49 CCE (ex art. 86) che rende maggiormente gravoso, dilatandone i tempi, il procedimento per l'ottenimento delle autorizzazioni, peraltro non contemplando (se non tranne per le strade di grande viabilità) l'istituto del silenzio assenso, bensì prescrivendo la necessaria adozione di un provvedimento espresso che il Comune si riserva di adottare entro il termine non perentorio 45 giorni, con facoltà di dilatazione *sine die* per esigenze istruttorie;

- costringono i medesimi operatori a sottoscrivere una convenzione per ottenere l'occupazione del suolo pubblico, subordinando il rilascio dei titoli alla stipula di un documento in cui sono riproposte tutte le prescrizioni illegittime dettate a livello di Regolamento e di Disciplinare.

12. Passando, quindi, ad esaminare i singoli motivi di doglianza, è innanzi tutto fondata la censura formulata da Wind nei confronti del comma 6 dell'art. 10 del Regolamento nella parte in cui prescrive un obbligo di utilizzo di strutture sotterranee polifunzionali, atteso che l'art. 50 CEE (ex art. 89), nel riconoscere alle autorità competenti *“la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale”*, subordina l'esercizio di tale potere ad una *“previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti*

interessate abbiano l'opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma", adempimento, nel caso di specie, in alcun modo contemplato nel Regolamento di Roma Capitale, che è, dunque, sotto tale aspetto illegittimo.

13. Improcedibile appare, invece, la doglianza con cui Wind sostiene che Roma Capitale non possa nemmeno imporre per l'utilizzo delle proprie canalizzazioni il versamento dei corrispettivi stabiliti ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, avendo l'amministrazione comunale resistente, in sede di successiva modifica ed integrazione del Regolamento Scavi, inserito al comma 7 dell'art. 10 - dopo la previsione che *"La posa di cavi in strutture sotterranee polifunzionali o cavidotti di proprietà o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione capitolina è soggetta al versamento dei corrispettivi stabiliti annualmente ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000"* - che *"Sono altresì esentati da (tale) pagamento tutte le società operanti nel settore delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 93 (l'attuale art. 54), comma 1 del decreto legislativo n. 259 dell'1 agosto 2003"* (in tal senso, la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 70 del 13 luglio 2021).

14. Il Collegio condivide, poi, anche il motivo di ricorso formulato avverso gli artt. 3, 5, 6 e 12 del Regolamento, nella parte in cui - anche per il settore di interesse di parte ricorrente e dunque, senza distinguere gli interventi riguardanti gli impianti di TLC - declinano un *iter* procedimentale per il rilascio dell'autorizzazione allo scavo e la concessione temporanea di suolo pubblico non conforme a quello tassativamente fissato all'art. 49 CCE (ex art. 88), che riduce i termini e velocizza l'*iter* burocratico ai fini dell'istallazione di impianti di telefonia o di scavi per la posa di infrastrutture di interesse pubblico su aree pubbliche anche attraverso il perfezionamento di provvedimenti taciti, introducendo un procedimento autorizzatorio unitario, che prevede anche lo svolgimento di apposite conferenze di servizi, nel cui contesto devono confluire ed essere unitariamente valutate tutte le

tematiche rilevanti, in coerenza con i criteri – di rilievo comunitario - di semplificazione amministrativa, senza in alcun modo contemplare nemmeno la necessaria sottoscrizione di alcuna convenzione con l'amministrazione (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4101/2022).

Manifesta appare, dunque, la violazione di tale previsione nella parte in cui le avverse previsioni regolamentari e di dettaglio:

- non contemplano la possibilità che tale titolo possa essere rilasciato per silenzio assenso (tranne per il caso di strade di grande viabilità ex art. 6, comma 7);
 - fissano termini differenti da quelli stabiliti dall'art. 88 CCE e termini maggiori riferiti ad ipotesi differenti (allacci utenze e strade di grande viabilità);
 - consentono ai Municipi di individuare arbitrariamente termini diversi, come in particolare fatto dal Municipio IV con la nota del 13 giugno 2017;
 - consentono all'amministrazione comunale di richiedere documentazione integrativa entro quindici giorni in luogo dei dieci giorni stabiliti all'art. 49, comma 2, CCE, norma che, tra l'altro, concede al responsabile del procedimento tale facoltà per una sola volta a pena di decadenza;
 - subordinano il rilascio dell'autorizzazione alla sottoscrizione di una convenzione, secondo lo Schema, poi approvato con le successive deliberazioni della Giunta Capitolina n. 199/2020 e n. 258/2021 nonché, da ultimo, n. 209 dell'8 giugno 2023.
- A ciò si aggiunga, con riguardo specifico a tale ultima previsione - contenuta al comma 6 dell'art. 6 del Regolamento nonché ribadita nei successivi atti applicativi impugnati in sede di successivi ricorsi per motivi aggiunti (in tal senso, le avverse comunicazioni del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale del 20 dicembre 2022 e del 10 gennaio 2023) - come l'imposizione agli operatori di TLC di un tale obbligo sia tanto più illegittimo nella misura in cui (come in parte già accennato e come si vedrà – cfr. il successivo § 16) il relativo Schema replica molte delle prescrizioni regolamentari illegittimamente dettate da Roma Capitale nel settore delle TLC, nell'intento di

eludere, attraverso la sottoscrizione del relativo accordo, la disciplina dettata dal Codice TLC per l'effetto dell'imposizione in via convenzionale di obblighi, prescrizioni e oneri invece vietati.

15. Appare ugualmente fondato il motivo di ricorso con cui parte ricorrente denuncia l'illegittimità degli artt. 3, 5, 6 comma 3 e 12, del Regolamento, nella parte in cui subordinano, anche per il settore delle TLC, il rilascio delle relative autorizzazioni e concessioni ad una programmazione e pianificazione triennale dei relativi interventi, in particolare stabilendo che, *“Salvo il caso degli interventi urgenti di cui all'art. 12, degli interventi per allaccio utenze e degli interventi non programmabili di cui all'art. 6 comma 3, debitamente motivati e documentati secondo quanto disposto dal presente Regolamento, può essere autorizzata ... solo la realizzazione di interventi ricompresi nella programmazione approvata”* dalla stessa amministrazione comunale e che *“la mancata presentazione delle proposte di programmazione determina il divieto di realizzare interventi”*.

È, quindi, previsto che tutti gli operatori, compresi quelli di TLC, debbano presentare piani triennali di intervento presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ed i Municipi competenti entro il 1° luglio dell'anno del triennio di riferimento, allegando una serie di documenti, planimetrie, dichiarazioni ed impegni ivi elencati, con l'eccezione dei soli interventi commissionati dalla stessa amministrazione comunale su impianti ed infrastrutture di sua proprietà.

Nessuna norma del Codice TLC condiziona, infatti, il rilascio delle autorizzazioni alla previa presentazione da parte dei gestori di rete per la telefonia fissa e mobile di una programmazione delle infrastrutture da realizzare, osservando il Collegio come l'*iter* autorizzatorio tassativamente declinato all'art. 49 CCE (ex art. 88) non contempli a carico dei relativi operatori alcun obbligo di pianificazione preventiva degli interventi.

Nel settore delle comunicazioni elettroniche, la pianificazione è, dunque, un atto meramente programmatorio e di coordinamento che - per quanto valido nell'ottica

di una (auspicabile) fattiva collaborazione tra gli operatori economici e le amministrazioni comunali coinvolte - può rappresentare solo un elemento complementare, di mero ausilio alle scelte delle amministrazioni e dei singoli operatori, e non anche assumere carattere vincolante ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione, né tanto meno considerarsi ostativo al suo accoglimento.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, formatosi con riferimento ai piani comunali di localizzazione degli impianti di telecomunicazioni, una siffatta attività programmatica può solo servire a dotare l'amministrazione di informazioni utili ai fini di una migliore razionalizzazione della distribuzione degli impianti di telecomunicazioni esistenti sul territorio, non potendo giammai il relativo onere tradursi in un ostacolo alla realizzazione di una rete efficiente e moderna, in contrasto con l'interesse pubblico - di rilievo nazionale - ad una capillare ed effettiva distribuzione del servizio di telefonia, da attuarsi con procedure tempestive (in tal senso, *ex multis*, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sezione I, 11 marzo 2022, n. 84 e T.A.R. Piemonte, Torino, Sezione II, 30 ottobre 2018, n. 1193).

16. Appare meritevole di accoglimento anche la successiva doglianza con cui Wind censura le previsioni contenute agli artt. 7, 11 e 13 del Regolamento ed i successivi atti applicativi impugnati in sede di ricorso per motivi aggiunti, per violazione dell'art. 54 CCE (ex art. 93), nella parte in cui subordinano il rilascio del titolo abilitativo all'effettuazione degli interventi di scavo e posa anche delle infrastrutture di TLC all'assolvimento di una serie di prestazioni, quali, in particolare, il pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo nonché alla prestazione del deposito cauzionale di cui all'art. 27, comma 9, del Codice della strada a garanzia dei danni che possano derivare dall'esecuzione di tali lavori e successivi rinterri.

16.1. Osserva preliminarmente al riguardo il Collegio come - per quanto

nell'imminenza dell'udienza di trattazione nel merito della controversia, l'amministrazione capitolina con deliberazione della Giunta Capitolina n. 209 dell'8 giugno 2023 abbia modificato il contestato Schema di convenzione unica, affiancandogli uno Schema di convenzione dedicato al settore delle TLC che non prevede più l'obbligo per i relativi operatori di versare la contestata garanzia - la doglianza ora in esame non sia diventata al riguardo improcedibile, se non nella misura in cui essa, dopo essere stata formulata in sede di ricorso introduttivo, è stata riproposta, in sede di secondo e terzo ricorso per motivi aggiunti, avverso le deliberazioni della Giunta Capitolina n. 199/2020 e n. 258/2021 (di approvazione e successiva modifica di quello Schema di convenzione unico, da ultimo ulteriormente modificato da Roma Capitale), continuando l'art. 7 del Regolamento Scavi di Roma Capitale (specificamente contestato con il ricorso introduttivo) ad imporre un tale adempimento anche per le istanze relative agli interventi afferenti al settore delle TLC.

Ciò trova, peraltro, conferma nelle difese svolte in sede di discussione dell'Avvocatura Capitolina che, pur a fronte del palese *revirement* al riguardo espresso dall'amministrazione comunale, insiste nell'affermare la legittimità delle avversate previsioni regolamentari che continuano a prevedere l'obbligo di versamento del deposito cauzionale, di fatto disconoscendo che la Giunta Capitolina abbia nella deliberazione dell'8 giugno 2023 preso atto dell'orientamento da ultimo espresso al riguardo dalla più recente giurisprudenza amministrativa in termini conformi alla tesi prospettata da Wind (in tal senso il richiamato parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 131 del 20 gennaio 2023).

16.2. Acclarata, dunque, l'attualità della censura di cui si discorre, il Collegio, come accennato, è dell'avviso che essa sia meritevole di accoglimento.

16.3. Per quel che concerne, innanzi tutto, il deposito cauzionale imposto dal Regolamento come condizione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire interventi sul territorio comunale, ritiene il Collegio - in ossequio a quell'orientamento del Consiglio di Stato da ultimo richiamato anche dalla Giunta

Capitolina - che nei confronti degli operatori di TLC sia vietata ogni forma di cauzione a garanzia dei danni che possono essere arrecati alla sede stradale in occasione dell'esecuzione di opere di installazione e manutenzione dei relativi impianti, risultando il relativo onere estraneo al novero di quelli previsti e consentiti dal legislatore (in tal senso, anche Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4412 del 2 maggio 2023 nonché questo T.A.R., Sezione V, n. 3539/2023).

Stabilisce, infatti, il comma 1 dell'art. 54 CEE (ex art. 93) che *‘Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12’.*

Come già evidenziato, l'art. 12 del d.lgs. n. 33/2016 ha interpretato tale previsione (già contenuta nell'art. 93 del CEE anteriore alla riforma del 2021), chiarendo che essa *“si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente (ivi) previsti ..., restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.*

Ebbene a fronte di tali prescrizioni, ritiene il Collegio, anche in ossequio ai canoni interpretativi indicati dall'art. 12 disp. prel., che gli oneri economici connessi alla copertura assicurativa rientrino nell'ampia formula, utilizzata dal Legislatore, per escludere a carico degli operatori di TLC la previsione di ogni onere o canone che non sia previsto dal Codice TLC e, dunque, nel novero di quelle altre indennità vietate anche dall'art. 49, comma 11, CCE (ex art. 88).

In tal senso, si è espresso anche il Consiglio di Stato che, nel richiamato parere n. 131/2023, afferma che - se *“È vero che la prestazione di un deposito cauzionale potrebbe apparire in linea con la disposizione normativa contenuta nell'art. 54, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche (già art. 93 ante riforma del 2021), ove si prevede che “6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale”, ed è altrettanto vero che, indipendentemente dalle norme sull'edilizia e sui lavori pubblici, può considerarsi immanente nella funzione comunale il potere/dovere di assicurarsi idonee garanzie, a tutela dell'erario, affinché le obbligazioni indennitarie dei privati siano puntualmente e speditamente adempiute” – “ciò nondimeno, a giudizio del collegio, dopo attenta riflessione, sembra prevalente la chiara volontà del legislatore, espressa dall'uso di termini molto ampi e generici ... di escludere qualsivoglia “extra-costi” amministrativo a carico dei concessionari/gestori delle reti, oltre il mero canone di occupazione di suolo pubblico (comunque denominato)”, statuendo che “In questa chiave interpretativa, l'obbligo di prestare un deposito cauzionale, ancorché strumentale a garantire l'adempimento dell'eventuale obbligazione indennitaria/risarcitoria in caso di danni cagionati ai beni comunali dall'esecuzione degli interventi, rappresenta pur sempre un costo aggiuntivo messo a carico dell'impresa, e come tale sembra ricadere nell'ambito applicativo del sopra indicato divieto”.*

Il divieto di imposizione di oneri aggiuntivi stabilito nel Codice TLC rappresenta, dunque, una preclusione assoluta e generale a che il rilascio dell'autorizzazione e la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'esercizio degli impianti della rete di comunicazione elettronica siano subordinati al previo pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla medesima norma di legge.

Già la Corte Costituzionale con la sentenza n. 47 del 26 marzo 2015 aveva evidenziato come la *ratio* dell'art. 93 CCE (l'attuale art. 54) sia diretta a garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, vietando alle pubbliche amministrazioni, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.

Il pagamento di un deposito cauzionale, pur risultando astrattamente ripetibile, costituisce, infatti, un onere non previsto dal Codice TLC, che obbliga l'operatore a sopportare i costi di immobilizzazione e non utilizzo di una determinata somma di denaro, con conseguente illegittimità del Regolamento, del Disciplinare e dei successivi atti applicativi impugnati nella parte in cui prevedono per gli operatori di TLC la corresponsione di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti.

16.4. Le considerazioni fin qui espresse valgono anche ai fini dell'accoglimento della doglianza relativa all'imposizione agli operatori di TLC anche del versamento di una somma a titolo di diritti di istruttoria e di sopralluogo, risultando per gli stessi motivi pure tale previsione contraria al principio espresso dal citato art. 54 CEE, che come visto vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di subordinare il rilascio del titolo abilitativo all'assolvimento di ogni onere o canone che non sia stabilito da tale normativa di settore, nell'intento di escludere ogni possibile tipo di sovrapposizione sulla libera concorrenza nel settore di mercato delle telecomunicazioni che possa dipendere dalla sottoposizione all'interno del territorio dello Stato a canoni o oneri geograficamente differenziati.

16.5. Quanto, poi, ai criteri di quantificazione del Cosap (oggi Canone patrimoniale

per l'occupazione di suolo pubblico - OSP), al cui versamento è legittimamente subordinato, in ossequio alle previsioni del Codice TLC, il rilascio del titolo abilitativo, è improcedibile la censura con cui Wind, con riferimento al settore di interesse, lamentava il richiamo dei parametri stabiliti nell'allora vigente Regolamento Cosap di Roma Capitale di cui alla delibera C.C. di Roma Capitale n. 75/2010 e l'omesso riferimento al regime agevolativo e forfettario di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446/1997 - oggi previsto all'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 848, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - ora al riguardo richiamando l'art. 7 del vigente Regolamento Scavi di Roma Capitale, così come successivamente modificato e integrato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 70 del 13 luglio 2021, il sopravvenuto *“Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di Roma Capitale”* di cui alla successiva deliberazione dell'Assemblea Capitolina del 24 marzo 2021, n. 21, invero estraneo all'oggetto della presente controversia, in quanto in alcun modo contestato dalla società ricorrente mediante la proposizione di un relativo ricorso per motivi aggiunti.

17. Ugualmente improcedibile appare, poi, la doglianza con cui Wind in sede di ricorso introduttivo contestava i periodi dell'anno in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, era sospesa l'esecuzione dei lavori (quello *“compreso tra l'8 dicembre ed il 7 gennaio e nelle due settimane precedenti la Pasqua nonché in quella successiva”*), atteso che tale previsione risulta essere stata modificata dalla citata deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 70 del 13 luglio 2021 (di modifica ed integrazione del Regolamento impugnato), nel senso di limitare la contestata sospensione – infatti ridotta al *“periodo tra il 15 dicembre e l'1 gennaio compresi”* e alla sola *“settimana precedente la Pasqua”* - e che tali nuovi intervalli non risultano essere stati resi oggetti di contestazione da parte di Wind nell'ambito del presente giudizio.

18. Meritevole di accoglimento appare, poi, il motivo di ricorso con cui parte

ricorrente avversa le previsioni relative all'autorizzazione per il posizionamento degli armadi stradali e dei manufatti interrati che ospitano apparecchiature tecnologiche delle reti nonché per l'apertura dei chiusini, contenute agli artt.15, 16 e 17 del Regolamento, nella parte in cui, anche con riferimento a tali infrastrutture, è previsto che anche tali interventi possano essere assentiti solo se la loro installazione sia stata previamente pianificata con l'amministrazione comunale, nonché nella parte in cui impone prestazioni e prescrizioni ulteriori rispetto a quelle contemplate dal Codice TLC, valendo a tal proposito le considerazioni già svolte nei precedenti §§ 14, 15 e 16 e rientrando essi nell'ambito di applicazione di tale disciplina di settore, per la cui realizzazione l'operatore di TLC è tenuto a seguire unicamente l'*iter* autorizzatorio declinato dall'art. 49 CCE (ex art. 88) e a corrispondere solo gli oneri ed i canoni prescritti dall'art. 54 CCE (ex art. 93).

19. Lo stesso è a dirsi per la doglianza con cui Wind contesta l'art. 18, comma 7, del Regolamento, nella parte in cui prevede che l'amministrazione capitolina non assuma alcuna responsabilità per i danni accorsi alle infrastrutture di TLC per effetto di danneggiamenti e cedimenti del sottosuolo di sua proprietà, anche laddove i danneggiamenti alle infrastrutture di rete siano stati causati dai lavori di manutenzione stradale posti in essere dal comune o da terzi per suo conto e che, al momento della presa in consegna dell'area da parte dell'operatore, autorizzato ad eseguire un determinato intervento, l'amministrazione capitolina è sollevata da ogni responsabilità e manlevata da pretese risarcitorie avanzate da terzi per danni eventualmente subiti, con l'ulteriore specificazione che, anche dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte degli uffici tecnici comunali e la riconsegna delle aree, l'operatore è comunque responsabile civilmente e penalmente anche per fatti avvenuti successivamente nel caso di dissesti alla pavimentazione stradale e di vizi occulti.

Il Collegio è, infatti, dell'avviso che dette previsioni siano illegittime e debbano, per l'effetto, essere espunte dal Regolamento - la cui portata ed efficacia non è

limitata ai due protagonisti della relazione contrattuale, imponendosi la sua osservanza ad un numero indefinito di operatori - osservando come la fonte regolamentare non sia la *sedes materiae* in cui possa essere contenuta una tale previsione, invero, volta a disciplinare il rapporto civilistico discendente dall'atto autoritativo di autorizzazione e concessione.

A ciò si aggiunga come, l'amministrazione capitolina non possa ritenersi esente da qualsivoglia responsabilità per il solo fatto che una parte di strada o di area venga presa in consegna dall'operatore di TLC per l'effettuazione di interventi ed opere di scavo e di realizzazione o manutenzione della rete.

Sussistono, infatti, obblighi, oneri, compiti e prerogative del Comune – comunque tenuto a vigilare sui lavori dell'impresa - che continuano ad esistere in capo all'ente locale anche quando l'area viene data in consegna a terzi.

È infatti coerente con i principi comuni che sia la responsabilità dell'area così come l'imposizione del costo di ripristino possano essere addossati agli operatori solo laddove il relativo danno risulti eziologicamente riconducibile ad un inadempimento ad essi imputabile, all'esito di un accertamento di tipo causale (ossia la verifica della sussistenza di un nesso eziologico tra il danno e la cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del caso fortuito).

Il nesso eziologico, inoltre, deve essere correttamente riferito ad una ragionevole estensione temporale, non essendo possibile ritenere il gestore responsabile in qualunque tempo, tenuto conto, tra l'altro, che il Comune accerta la corretta esecuzione a regola d'arte degli interventi di scavo e di ripristino.

20. Deve, invece, essere disatteso il motivo di ricorso con cui Wind lamenta la violazione dell'art.7, comma 1, della l. n. 241/1990, che sancisce l'obbligo per l'amministrazione procedente di comunicare l'avvio del procedimento *“ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti”*, atteso che in base al successivo art. 13, comma 1, l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti amministrativi generali e regolamentari non è soggetta alle disposizioni in tema di partecipazione dettate

dalla legge fondamentale sul procedimento amministrativo, con la conseguenza che il confronto dialettico con gli operatori destinatari delle norme regolamentari di cui si discorre - per quanto opportuno – non può elevarsi, in mancanza di una specifica norma, a regola generale di condotta, con effetto invalidante delle relative previsioni.

21. In conclusione, per quanto si qui detto, il ricorso proposto da Wind, come integrato da successivi ricorsi per motivi aggiunti, deve essere in parte dichiarato improcedibile e in parte deve essere accolto nei sensi e nei termini sopraesposti.

Per l'effetto, le contestate previsioni dell'avversato Regolamento Scavi di Roma Capitale e del relativo Schema di convenzione, così come il successivo atto applicativo rappresentato dalla (anch'essa) impugnata comunicazione del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale devono essere - per quanto di interesse - annullate nella parte in cui dettano, anche per il settore delle TLC, una disciplina per il rilascio dell'autorizzazione agli interventi di scavo e posa delle infrastrutture e della connessa concessione temporanea di suolo pubblico nonché per l'esecuzione dei relativi lavori di manomissione e ripristino del suolo comunale che è contraria a quella statale dettata per tale settore dal d.lgs. n. 259/2003.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da successivi motivi aggiunti, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna Roma Capitale alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF, Estensore

Giovanna Vigliotti, Referendario

Michele Tecchia, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Eleonora Monica

IL SEGRETARIO